



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari*

Ai Dirigenti Scolastici  
Istituzioni Scolastiche Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari

Oggetto: procedure di aggiornamento del Graduatorie Provinciali Supplenze (G.P.S.) per il personale docente ed educativo.

Gentili Dirigenti,

come preannunciato nella nota m\_pi.AOOUSPCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0006535.10-06-2022 le scuole polo e le scuole collegate potranno interloquire con il gruppo di supporto presso l'A.T.S. di Cagliari formulando richieste di chiarimento.

A tal fine l'interlocuzione avverrà unicamente attraverso l'uso della casella di posta elettronica dedicata denominata

[gpscoordinamentoatscagliari@istruzione.it](mailto:gpscoordinamentoatscagliari@istruzione.it)

L'oggetto della comunicazione deve contenere:

nome in chiaro della scuola e codice meccanografico, il termine identificativo della tematica cui si riferisce la comunicazione, selezionandolo tra i seguenti:

TITOLI D'ACCESSO, TITOLI ULTERIORI, SERVIZI, RISERVA L. 68, ESCLUSIONI, ALTRO.

Si rammenta che in caso di difficoltà per l'accesso a SIDI sezione "Reclutamento" "Graduatorie Provinciali di Supplenza" per la visualizzazione e valutazione domande è necessario contattare con immediatezza l'A.T.S. nella persona del responsabile informatico Sig. Franco Raimondi:

[Franco.Raimondi@istruzione.it](mailto:Franco.Raimondi@istruzione.it).

Il gruppo di supporto dell'A.T.S. di Cagliari, composto come indicato nella succitata nota, formula le seguenti prime indicazioni operative:

- 1) Decreto di rettifica del punteggio emesso dalle scuole ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, dell'OM 60/2020 regolarmente **inserito** al SIDI e **convalidato** dall'ATS.  
Il SIDI prospetta all'apertura della scheda del candidato nella sezione "Valutazione titoli", in corrispondenza di ciascun titolo da valutare/aggiornare, tre colonne fondamentali : 1) "Punteggio sistema", 2) "Punteggio valutazione", 3) "Punteggio verifica".  
La rettifica del punteggio di cui al corrispondente decreto risulta inserita nella colonna "Punteggio verifica" ma non compare in quella denominata "Punteggio valutazione" nella quale continua ad essere presente il punteggio attribuito in fase di valutazione senza alcuna correzione.  
In sede di aggiornamento delle domande presentate risulta, pertanto, fondamentale, aggiornare la colonna "Punteggio valutazione" riportando nella stessa il punteggio corretto di cui alla colonna "Punteggio Verifica".  
Sarà necessario inoltre aggiornare la posizione del candidato relativamente agli altri titoli dallo stesso dichiarati nella domanda di aggiornamento 2022/2023 (titoli, servizi, riserve legge 68/1999, inserimenti con riserva, preferenze) **prima di procedere alla convalida** (con "salva e convalida").
- 2) Decreto di rettifica del punteggio emesso dalle scuole ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, dell'OM 60/2020 **non inserito** al SIDI dall'istituzione e **non convalidato** dall'ATS.



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari*

In questo caso al SIDI nella sezione "Valutazione titoli", in corrispondenza di ciascun titolo da valutare/aggiornare, sono presenti tre colonne fondamentali: 1) "Punteggio sistema", 2) "Punteggio valutazione", 3) "Note valutazione" (**non** è presente la colonna "Punteggio verifica").

In sede di aggiornamento delle domande presentate risulta, pertanto, fondamentale, inserire nella colonna "Punteggio valutazione" il punteggio corretto di cui al decreto di rettifica emesso dalla scuola ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, dell'OM 60/2020 e indicare nella colonna "Note di valutazione" gli estremi del decreto di rettifica e relativa causale.

Sarà necessario inoltre aggiornare la posizione del candidato relativamente agli altri titoli dallo stesso dichiarati nella domanda di aggiornamento 2022/2023 (titoli, servizi, riserve legge 68/1999, inserimenti con riserva, preferenze) **prima di procedere alla convalida** (con "salva e convalida").

**Le rettifiche suindicate dovranno essere inserite dalla scuola polo e/o collegate ad esse in sede di aggiornamento delle domande.**

**A tal fine le scuole che hanno emesso i corrispondenti decreti di rettifica e/o esclusione non ancora inseriti al SIDI, dovranno trasmettere URGENTEMENTE alle scuole polo competenti per la specifica classe di concorso i suddetti decreti.**

- 3) A) Nel caso in cui un docente non indichi nella domanda di inserimento nella sezione "A.1-Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio" lo specifico titolo di laurea o di diploma necessario al corrispondente insegnamento, essendo impossibile verificare il possesso del titolo d'accesso richiesto, si ritiene necessario inserire A PIENO TITOLO l'interessato in attesa di accertamenti da effettuarsi rigorosamente a cura della scuola presso cui viene stipulato il primo contratto.
- 4) Inserimento II fascia scuole secondarie di I e II grado: nel caso in cui il docente non indichi nella sezione "A.1-Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio" nel riquadro "Categoria Appartenenza" il requisito necessario, oltre al titolo di studio, per l'inserimento in II fascia (art. 3, comma 9, punto b, lettere "i" e "ii" – Possesso dei 24 CFU/CFA **oppure** abilitazione su altra classe di concorso **oppure** precedente inserimento nella II fascia delle GPS per la specifica classe di concorso) **deve essere escluso** dalla II fascia GPS
- 5) Inserimento II fascia scuole secondarie di I e II grado: nel caso in cui il docente non indichi nella sezione "A.1-Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio" nel riquadro "Descrizione titolo congiunto" quando il titolo congiunto è richiesto dal DPR 19/2016 Tab. "A" e "B" e/o dal DM 259/2017 Tab. "A" come titolo che deve integrare il titolo di studio al fine del possesso del complessivo titolo di accesso, **deve essere escluso** dalla II fascia GPS.
- 6) Inserimento II fascia (scuola dell'infanzia e scuola primaria): nel caso in cui il docente richieda l'inserimento in virtù dell'iscrizione al corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, ma non sia in possesso del numero di CFU riferiti, ai sensi dell'art. 3, comma 8, lett. b) dell'O.M. 112/22, al rispettivo anno di iscrizione, si tenga in considerazione quanto previsto dalla Faq Ministeriale n. 48, per la quale "è sufficiente indicare il numero di CFU conseguiti, che prevalgono rispetto all'iscrizione".
- 7) Inserimenti con riserva. Nel caso in cui un docente sia stato inserito con riserva nelle graduatorie 2020/2022 è necessario verificare se le motivazioni del predetto inserimento risultino ancora esistenti o, se al contrario, la riserva debba essere sciolta utilizzando il tasto apposito presente nella schermata. Questa operazione è molto importante in quanto nell'art. 7, comma 4, lett. e), dell'OM 112/2022, L'INSERIMENTO CON RISERVA IMPEDISCE LA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO a differenza di quanto stabilito dalla precedente normativa di cui all'OM 60/2020.

IL DIRIGENTE  
Peppino Loddo